# DELIBERAZIONE 26 GIUGNO 2014 308/2014/R/EEL

RIDETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DI PEREQUAZIONE DEI COSTI COMMERCIALI SOSTENUTI PER LA CLIENTELA IN BASSA TENSIONE PER L'ANNO 2011, RELATIVO ALLA SOCIETÀ ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.

# L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 26 giugno 2014

### VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 18 gennaio 2007, n. 11/07, come successivamente modificato e integrato;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIT 2008-2011);
- l'Allegato B alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIC 2008-2011);
- la deliberazione dell'Autorità del 19 settembre 2013, 392/2013/R/EEL (di seguito: deliberazione 392/2013/R/eel):
- la comunicazione di Enel Distribuzione S.p.A. ID 435 (di seguito: ENEL) del 28 novembre 2013, prot. Autorità n. 37876/A (di seguito: comunicazione 28 novembre 2013);
- la comunicazione dell'Autorità ad ENEL del 13 giugno 2014, prot. n. 16531 (di seguito: comunicazione 13 giugno 2014).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 392/2013/R/eel, l'Autorità ha approvato i risultati di perequazione dei costi commerciali sostenuti per la clientela in bassa tensione, di cui all'articolo 41, del TIT 2008-2011 (di seguito: perequazione dei costi commerciali), relativi all'anno 2011;
- ai fini della suddetta determinazione, per alcune imprese distributrici, si è reso necessario procedere alla determinazione d'ufficio di taluni elementi informativi che le medesime imprese non hanno trasmesso in occasione delle apposite raccolte dati;

- in particolare, le determinazioni d'ufficio hanno riguardato l'ammontare dei ricavi derivanti dall'applicazione dei corrispettivi in quota fissa a copertura di oneri amministrativi, di cui alla Tabella 2, del TIC 2008-2011 (di seguito: diritti fissi) e/o l'attribuzione dei medesimi ricavi ai clienti connessi ai diversi livelli di tensione;
- con riferimento alle imprese per le quali sono state effettuate le suddette determinazioni d'ufficio, il comma 2.1, della deliberazione 392/2013/R/eel prevede la possibilità di presentare istanza ai fini della rideterminazione dell'ammontare di perequazione dei costi commerciali;
- ai sensi del comma 2.2 della medesima deliberazione 392/2013/R/eel, il termine ultimo per la presentazione dell'istanza di cui al precedente alinea è fissato al 30 novembre 2013, decorso il quale il relativo ammontare di perequazione si intende determinato in via definitiva.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- con comunicazione 28 novembre 2013, ENEL ha presentato istanza ai fini della rideterminazione del risultato di perequazione dei costi commerciali per l'anno 2011, ai sensi del comma 2.1 della deliberazione 392/2013/R/eel, provvedendo ad integrare le informazioni mancanti relativamente alla disaggregazione dei ricavi da diritti fissi per livello di tensione relativi all'anno 2011;
- con comunicazione 13 giugno 2014 sono state comunicate ad ENEL le risultanze istruttorie.

#### RITENUTO OPPORTUNO:

• rideterminare il risultato di perequazione dei costi commerciali relativo all'anno 2011 di ENEL, utilizzando le informazioni fornite dalla medesima società con la richiamata comunicazione 28 novembre 2013

#### **DELIBERA**

#### Articolo 1

Rideterminazione dell'importo di perequazione dei costi commerciali per la clientela in bassa tensione per l'anno 2011

1.1 Con riferimento all'impresa distributrice ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A. – ID 435, il risultato di perequazione dei costi commerciali sostenuti per la clientela in bassa tensione, di cui all'articolo 41 del TIT 2008-2011, per l'anno 2011, è riportato nella *Tabella 1* allegata al presente provvedimento.

# Articolo 2

## Disposizioni finali

2.1 Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa Conguaglio per il settore elettrico, per i seguiti di competenza.

2.2 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

26 giugno 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni